

N. R.G. 3711/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| dott. Roberto Simone  | Presidente       |
| dott. Silvia Barison  | Giudice          |
| dott. Maddalena Bassi | Giudice Relatore |

nel procedimento iscritto al n. r.g. **3711/2016** promosso da:

**ALTROCONSUMO** in qualità di rappresentante processuale di [REDACTED] e di [REDACTED]

[REDACTED]  
rappresentata e difesa dall'avv. Guido Scorza e dall'avv. Dario Reccia, dall'avv. Maria Luisa Salvati e dall'avv. Paolo Martinello, elettivamente domiciliato presso l'avv. Giorgio Battaglini in Venezia Mestre Piazzetta Mons. Olivotti n. 9

attrice

**contro**

**WOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT**

rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Curtò, dall'avv. Matteo Giorgio Lamberto Licini, dall'avv. Fabrizio Arossa e dall'avv. Barbara Bottecchia, elettivamente domiciliata presso l'avv. Barbara Bottecchia in Venezia San Polo n. 2580

convenuta

**nonché contro**

**VOLKSWAGEN GROUP ITALIA s.p.a.**

rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Curtò, dall'avv. Matteo Giorgio Lamberto Licini, dall'avv. Fabrizio Arossa e dall'avv. Barbara Bottecchia, elettivamente domiciliata presso l'avv. Barbara Bottecchia in Venezia San Polo n. 2580

convenuta

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.4.2017 ha emesso la seguente



**ORDINANZA**

1) Con atto di citazione notificato a Volkswagen Aktiengesellschaft (d'ora in avanti VW AG) e Volkswagen Group Italia s.p.a. (d'ora in avanti VGI) Associazione Altroconsumo, in qualità di rappresentante processuale di [REDACTED] entrambe acquirenti di un'autovettura Volkswagen Polo euro 5 con motorizzazione EA 189, conveniva in giudizio le predette società ai sensi dell'art. 140 bis d.lgs. 206/2005 per l'accertamento della pratica commerciale scorretta da loro posta in essere attraverso la diffusione di informazioni in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli diesel con motore EA 189 a marchio Volkswagen, Audi, Skoda e Seat non rispondenti al vero o comunque in grado di indurre il consumatore in errore circa le caratteristiche delle autovetture sul rispetto dello standard delle emissioni e per la condanna delle convenute al risarcimento del danno subito dai consumatori a causa della pratica commerciale ingannevole dalle stesse posto in essere.

Associazione Altroconsumo esponeva che a partire dal 2009 le società convenute avevano distribuito in Italia autoveicoli con motorizzazione a gasolio EA 189 che erano stati omologati e che presentavano, tuttavia, caratteristiche qualitative e classe di emissione inquinante nella realtà inferiori rispetto ai valori dichiarati, per effetto dell'installazione di un software denominato *defeat device*; detto dispositivo sarebbe in grado – rilevava Altroconsumo - di capire se l'automobile sia guidata su strada ovvero sui rulli di un laboratorio e di limitare, in quest'ultimo caso, le prestazioni del veicolo e le immissioni inquinanti di ossidi di azoto (NOx), al fine di farle rientrare entro i limiti previsti dalla normativa europea in materia di omologazioni.

Esponendo l'attrice che a seguito delle indagini condotte dalla agenzia americana per l'ambiente nel 2015 con comunicato stampa del 22.9.2015 la stessa VW AG aveva riconosciuto di aver fatto ricorso allo strumento del *defeat device* al fine di ottenere l'omologazione delle emissioni inquinanti a norma di legge e che con lettera del 26.9.2015 indirizzata alla propria rete vendita in Italia VW AG aveva disposto la sospensione della consegna dei veicoli equipaggiati con motore turbodiesel euro 5 EA 189, annunciando un piano di richiamo di tutti i veicoli interessati.

Deduceva ancora Altroconsumo come la campagna pubblicitaria delle auto del gruppo fosse incentrata sui valori della tutela ambientale e della responsabilità ecologica e che tutti i *claims* utilizzati fossero diretti a convincere il consumatore in ordine al fatto che le auto prodotte dal gruppo fossero dotate delle migliori tecnologie volte a tutelare l'ambiente e a ridurre le emissioni nocive.

Lamentava l'attrice, quindi, il fatto che il Gruppo VW avesse posto in essere una pratica commerciale ingannevole, attraverso la diffusione di informazioni non rispondenti al vero e tali da



indurre il consumatore in errore circa le caratteristiche delle autovetture sul rispetto dello standard delle emissioni, impedendo così una scelta consapevole da parte del consumatore in ordine al veicolo da acquistare e falsandone il comportamento economico.

Nello specifico deduceva Altroconsumo che la condotta posta in essere da Volkswagen integrava una pratica commerciale in ogni caso ingannevole ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 206/2005 e, comunque, una pratica ingannevole e scorretta anche ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del medesimo d.lgs.

Altroconsumo agiva quindi in qualità di rappresentante dei consumatori al fine di sentir condannare le convenute, previa declaratoria di ammissibilità della domanda, al risarcimento dei danni da pratica commerciale scorretta, da determinare sia nel minor valore commerciale (determinato nel 15% del valore del veicolo) delle auto, sia nel pregiudizio non patrimoniale subito dagli appartenenti alla classe, avuto riguardo al fatto che la condotta ingannevole posta in essere dalle convenute integrerebbe una lesione di beni di rango costituzionale (quali salute e ambiente) oltre alla fattispecie del reato di truffa e di frode in commercio.

2) Si costituivano le convenute contestando il fatto che all'epoca dell'acquisto dei veicoli a marchio VW da parte delle consumatrici preponenti nessuno dei cataloghi commerciali contenesse alcuna informazione sui livelli di emissioni di ossido di azoto (NOx) e contestando, quindi, il fatto che dette consumatrici fossero state indebitamente influenzate nelle proprie decisioni di acquisto dalla dedotta diffusione di informazioni false e fuorvianti sui livelli di emissioni nocive.

Premesso che mentre VW AG è società responsabile della progettazione e della produzione esclusivamente dei veicoli a marchio VW (e quindi non anche a marchio Audi, Seat e Skoda) e che VGI svolge l'attività di importatore e di distributore ufficiale in Italia, premesso, altresì, che le vicende che hanno interessato il gruppo in America non possono avere rilievo in Europa e tantomeno in Italia, in ragione del diverso contesto fattuale e normativo esistente, le convenute deducevano che né la normativa europea né l'ordinamento giuridico italiano prevedessero, una volta ottenuta l'omologazione del veicolo, un obbligo di divulgazione dei dati inerenti le emissioni di ossido di azoto, ragione per cui il Gruppo VW nelle proprie comunicazioni promo – pubblicitarie non forniva informazioni sui livelli di emissioni di ossido di azoto. Deducevano, inoltre, le convenute che a seguito delle iniziative intraprese dalle autorità statunitensi nessuna delle autorità omologanti europee (deputate a riesaminare e se del caso a ritirare l'omologazione) ne avesse disposto la revoca.

Le convenute rilevavano che sui veicoli era stato installato il sistema EGR che non costituisce un *defeat device*, assumendo l'irrilevanza di tale circostanza ai fini di causa, avendo il presente



giudizio ad oggetto la presunta natura scorretta delle comunicazioni commerciali fornite ai consumatori in relazione ai veicoli con motorizzazione diesel EA 189.

Deducevano le convenute l'inammissibilità dell'azione di classe per le seguenti ragioni:

- per disomogeneità dei diritti dei partecipanti alla classe, dovendosi escludere che la presunta informazione scorretta fornita da VW in ordine alle emissioni inquinanti avesse inciso in maniera omogenea sul processo di determinazione all'acquisto di un autoveicolo da parte di ogni consumatore;
- per manifesta infondatezza nel merito delle richieste risarcitorie. Rilevavano al riguardo che non è ravvisabile alcun danno patrimoniale in capo ai componenti la classe, posto che i veicoli in questione continuano e continueranno anche a seguito degli interventi programmati da VW a conservare la classificazione euro 5, senza che vi sia una diminuzione del livello di prestazioni e un deprezzamento degli stessi<sup>1</sup>. Rilevavano, inoltre, che l'eventuale pronuncia di condanna delle convenute sarebbe condizionata al verificarsi di un evento futuro (ossia il deprezzamento e il minor valore dei veicoli usati) il cui accertamento richiederebbe l'instaurazione di un nuovo giudizio di cognizione, essendo impossibile determinare in via equitativa, in mancanza di elementi di prova, la percentuale di deprezzamento degli autoveicoli. Contestavano, infine, la genericità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre che la non ascrivibilità alle convenute di alcuna condotta penalmente rilevante (richiamando la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento in ordine alle medesime fattispecie di reato ipotizzate da Altroconsumo);
- l'azione di classe può essere esperita solo per illeciti commessi dopo il 15.8.2009 data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge 99/09 all'art. 140 bis codice consumo

Le convenute deducevano infine l'infondatezza nel merito dell'azione per le seguenti ragioni:

- le pratiche ascritte non configurerebbero pratiche commerciali scorrette, dovendosi ritenere che l'installazione del software di gestione dei gas di scarico sui veicoli interessati non costituisce una violazione della diligenza professionale rilevante ex art. 20 d.lgs 206/2005 e che le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie diffuse in Italia sulla conformità dei veicoli equipaggiati con motori EA 189 alla classe di omologazione assegnata siano corrette, posto che nessuna delle autorità nazionali competenti ha sollevato obiezioni sulla validità dell'omologazione rilasciata e dovendosi escludere che VGI abbia

<sup>1</sup> come emergerebbe dai dati del valore di rivendita dei veicoli usati di cui all'indagine Eurotax Giallo in cui dati sarebbero pubblicati sul sito motomet.web



comunicato ai consumatori alcun dato sulle emissioni NOx nel materiale commerciale e promo-pubblicitario diffuso, ovvero abbia mai indebitamente omesso di fornire informazioni rilevanti;

- nessun danno sarebbe disceso a carico dei consumatori né sarebbe teoricamente ravvisabile

VGI eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della sua qualità di mero importatore e distributore in Italia dei veicoli a marchio VW Seat Audi e Skoda e allo stesso modo VW AG eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sui veicoli a Marchio Audi, Seat e Skoda

VGI chiedeva, infine, in via preliminare, che venisse disposta la riunione ex art. 140 bis comma 14 Codice Consumo alla causa n. 8587/2015 r.g. pendente dinnanzi al Tribunale di Venezia promossa da Codacons nei confronti delle medesime convenute.

Le convenute hanno concluso chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'azione di classe proposta da Altroconsumo e la condanna di Altroconsumo a pubblicare a proprie spese copia della declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 140 bis comma 8 Codice Consumo.

3) In via del tutto preliminare va rigettata l'istanza di riunione della presente causa alla causa n. 8587/2015 r.g., dal momento che quest'ultimo procedimento si trova ancora nella fase introduttiva e allo stato risulta non ancora correttamente instaurato il contraddittorio con VW AG.

Va poi premesso che il presente provvedimento ha ad oggetto la preliminare valutazione di ammissibilità della domanda svolta da Altroconsumo, da compiersi sulla base delle allegazioni svolte dalle parti nei propri scritti introduttivi, alla luce dei criteri che presiedono alla predetta valutazione ai sensi del comma 6 dell'art. 140 bis d.lgs. 206/2005, secondo il quale *“La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe”*.

Osserva il Collegio che, quanto alla capacità dell'attore di curare adeguatamente l'interesse della classe, Altroconsumo è associazione iscritta all'elenco delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale ex art. 137 D. Lgs. 206/2005 e membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti ex art. 136 D. Lgs. cit.

4) *Omogeneità dei diritti*



Le convenute hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione di classe proposta per mancanza del requisito dell'omogeneità dei diritti dei componenti la classe azionati in giudizio da Altroconsumo. Deducono le convenute come non sia configurabile, nel caso concreto, un rapporto di causalità omogeneo tra la presunta condotta illecita che Altroconsumo vorrebbe addebitare a Volkswagen e le decisioni di acquisto dei consumatori componenti la classe. Secondo la prospettazione delle convenute l'omogeneità dei diritti dovrebbe necessariamente caratterizzare tutti gli elementi costitutivi dei diritti azionati con l'azione di classe è, dunque, la condotta illecita, il nesso causale ed il *quantum* risarcitorio, di talché non sarebbe sufficiente che i diritti dei componenti la classe trovino origine nella medesima condotta illecita, essendo, invece, necessario che essi scaturiscano da una identica relazione causale tra illecito commesso e pregiudizio subito.

Le convenute citano l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 27.1.2012 nella quale veniva statuito che *“Sussiste allora il requisito dell'identità di diritti qualora, fermo l'accertamento concernente la condotta dannosa ed il nesso di causalità tra la stessa ed il danno, gli accertamenti da compiere in via istruttoria in ordine alla posizione dei singoli ricorrenti o aderenti alla classe, nella seconda fase del giudizio, sia circoscritta al solo profilo del quantum”* ed ancora Trib. Milano ordinanza del 9.12.2013 secondo cui *“l'omogeneità va rintracciata non solo nella comunanza delle questioni di fatto, ma anche di diritto, ed in cui le questioni personali risultino del tutto inesistenti o marginali, sicché sono omogenee quelle situazioni soggettive che esprimono questioni comuni prevalenti su quelle individuali (perché altrimenti se ne imporrebbe la trattazione in ciascun procedimento)”*.

Osserva il Collegio che questo Tribunale ha già rilevato, nell'ordinanza con cui si è pronunciato sull'ammissibilità dell'azione di classe promossa da Altroconsumo contro Volkswagen<sup>2</sup>, che altra parte della giurisprudenza di merito, che appare maggiormente condivisibile, ha statuito che l'omogeneità dei diritti soggettivi deve essere valutata alla luce del dato oggettivo del fatto costitutivo degli stessi.

Così, per App. Torino ord. 23 settembre 2011, nell'azione di classe, *“l'identità dei diritti individuali del proponente, rispetto a quelli dei potenziali aderenti, deve essere intesa come omogeneità e si riferisce solamente alla natura degli elementi oggettivi di identificazione dell'azione, non potendo la diversa entità del danno eventualmente subito dai singoli consumatori condizionare l'ammissibilità della domanda”*; per Trib. Roma ord. 11 aprile 2011 *“nell'azione di classe, presupposto di ammissibilità della domanda è l'identità dei diritti individuali dei consumatori, che ricorre allorché questi abbiano origine da un medesimo fatto costitutivo e il loro accertamento coinvolga questioni comuni di fatto e di diritto”*. Ancora per Trib. Roma ord. 25 marzo 2011

---

<sup>2</sup> T. Venezia, ord. 12-01-2016.



*“nell’azione di classe regolata dall’art. 140 bis cod. consumo, l’identità dei diritti individuali del proponente, rispetto a quelli dei potenziali aderenti, deve essere intesa come omogeneità, non potendo la diversa entità del danno eventualmente subito dai singoli consumatori condizionare l’ammissibilità della domanda e dovendo invece l’identità riferirsi solamente alla natura degli elementi oggettivi di identificazione dell’azione”*; per App. Milano ord. 3 marzo 2014 *“Nell’azione di classe l’omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti, accertata nella fase di ammissibilità in cui non rilevano questioni relative alla prova del quantum, si ravvisa nel caso in cui la fonte del danno sia comune per tutti e la quantificazione del risarcimento appaia effettuabile in base a criteri uniformi”*.

Richiamando e facendo proprie le argomentazioni svolte dal Tribunale di Venezia nella citata ordinanza, l’omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti va rintracciata nell’unicità del c.d. danno-evento, mentre non rilevano gli aspetti attinenti al c.d. danno-conseguenza, liquidabile anche in via equitativa.

Anche attenta dottrina ha osservato che nella tutela cumulativa dei diritti individuali i *petita* possono anche essere differenti, dato che il danno da risarcire e le somme da ripetere, inevitabilmente, variano da creditore a creditore, mentre le voci di danno debbono essere le stesse e i criteri di calcolo devono essere «omogenei», nel senso che la determinazione delle somme spettanti a ciascuno degli aderenti deve avvenire facendo ricorso a metodi e a principi identici per tutti.

Sussiste, dunque, il requisito dell’omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti quando la fonte del danno sia comune per tutti e la quantificazione del risarcimento appaia effettuabile in base a criteri uniformi, dovendosi concordare con Corte d’Appello di Milano ordinanza 3.3.2014 laddove ha affermato che *“non è possibile richiedere che la situazione del singolo aderente sia del tutto sovrapponibile a quella dell’altro, perché ciò non solo si risolverebbe in una sostanziale abrogazione della norma, ma contrasterebbe anche con il chiaro intento perseguito dal legislatore che (evidentemente proprio per chiarire che la tutela era apprestata rispetto a fattispecie accomunate da caratteri comuni ma non identiche) ha inteso anche letteralmente utilizzare un aggettivo più coerente con la finalità della disposizione”*.

Ritiene, quindi, il Collegio che non rilevino, ai fini della valutazione dell’omogeneità dei diritti di cui si chiede tutela, i processi decisionali che hanno indotto i singoli consumatori all’acquisto di un autoveicolo VW con motore EA 189, laddove invece l’omogeneità va affermata in ragione del fatto che unico è il danno evento dedotto da Altroconsumo, rappresentato dalla condotta illecita plurioffensiva denunciata. Il fatto costitutivo della domanda risarcitoria è rappresentato dalla dedotta pratica commerciale scorretta posta in essere dalle convenute e che sarebbe consistita,



secondo la prospettazione attorea, nella diffusione di informazioni false, incomplete e fuorvianti sulle caratteristiche qualitative dei veicoli montanti motorizzazione EA 189 e sul livello di emissioni inquinanti dei medesimi, a tal punto da condizionare il comportamento economico dei consumatori.

Si ravvisa pertanto l'omogeneità dei diritti in capo alle attrici e ai possibili aderenti all'azione di classe, in qualità di acquirenti di un veicolo a marchio Volkswagen montante un motore diesel EA 189, in quanto tutti soggetti portatori di situazioni giuridiche soggettive che traggono origine dalla medesima condotta illecita dedotta da Altroconsumo.

Ritiene il Collegio che l'ammissibilità della domanda debba essere pronunciata limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno in favore degli acquirenti di veicoli a marchio VW Audi, Seat e Skoda con motore diesel EA 189 Euro 5, acquistati nel periodo compreso tra il 15.8.2009 e il 26.9.2015, caratterizzati dalla presenza del software EGR e che siano stati, quindi, oggetto del piano di richiamo attuato da VW AG<sup>3</sup>.

Nella individuazione dei diritti individuali omogenei il *dies a quo* va individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 140 bis d.lgs. 206/2005 novellato, mentre il *dies ad quem* è dato dalla data a partire dalla quale veniva sospesa la consegna dei veicoli equipaggiati con il motore EA189 euro5<sup>4</sup>.

L'azione di classe deve essere ritenuta ammissibile anche rispetto ai veicoli a marchio Audi, Seat e Skoda, oltre a quelli a marchio Volkswagen, essendo VW AG la società che progetta e produce i motori EA 189 montati anche dalle vetture Audi, Seat e Skoda.

##### 5) *La non manifesta infondatezza*

Ritiene il Collegio che l'azione di classe promossa da Altroconsumo non sia manifestamente infondata.

Dalla documentazione agli atti emerge che VW avrebbe installato sugli autoveicoli con motorizzazione EA 189 Euro 5 un sistema (EGR) di ricircolo dei gas di scarico in grado di riconoscere quando la vettura si trova in fase di test su banco in un ciclo di controllo delle emissioni (NEDC) e di incrementare il sistema di ricircolo dei gas al fine di fornire un risultato delle emissioni NOx più basso di quello risultante nel normale utilizzo su strada<sup>5</sup>. Sono peraltro le stesse convenute ad ammettere di aver installato su alcune auto con motori EA 189 il sistema EGR,

<sup>3</sup> come, infatti, dedotto in atto di citazione e come emerge dal doc. 6 ivi allegato il 29.9.2015 VW AG annunciava un "piano d'azione per correggere le caratteristiche delle emissioni dei veicoli diesel. In una prima fase i clienti interessati saranno informati che le caratteristiche di emissione dei loro veicoli saranno corrette nel prossimo futuro (...) Saranno informati nelle prossime settimane e mesi i clienti con questi veicoli (...)".

<sup>4</sup> sul punto si veda a pag. 5 dell'atto di citazione;

<sup>5</sup> nel doc. 5 di parte attrice (comunicato stampa di VW AG del 22.9.2015) si legge "Volkswagen sta lavorando a pieno ritmo per chiarire le irregolarità riguardanti un particolare software utilizzato nei motori diesel (...)";





purtuttavia negando che si tratti di un *defeat device* e dando atto del piano di interventi approvato dal KBA con ordinanza resa in data 15.10.2015<sup>6</sup>.

A fronte di ciò l'associazione Altroconsumo lamenta il fatto che il Gruppo VW avrebbe costruito il proprio brand attraverso campagne di comunicazione e di marketing incentrate sui valori della tutela ambientale e della responsabilità ecologica, nelle quali, in particolare, viene messa in evidenza la classe di emissione del veicolo. La condotta posta in essere dalle convenute integrerebbe, a dire di Altroconsumo, una pratica commerciale ingannevole e scorretta, caratterizzata dalla diffusione di informazioni non rispondenti al vero, che avrebbe leso la libera scelta dei consumatori in ordine all'acquisto di quel bene, facendo così sorgere in capo ai medesimi il diritto al risarcimento del danno.

Ed in effetti osserva il Collegio che i messaggi pubblicitari delle auto a marchio VW sono contraddistinti dalla particolare centralità che viene riconosciuta alle tematiche ambientali e alla riduzione delle emissioni inquinanti<sup>7</sup>.

Alla stessa stregua anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del 4.8.2016<sup>8</sup> ha riconosciuto che *"è emersa la presenza, in vari cataloghi informativi diffusi dal Gruppo su internet tramite i siti dei singoli marchi, nonché tramite la rete dei concessionari e rivenditori, di specifici green claims che attribuiscono al produttore una particolare sensibilità ambientale o una specifica attenzione al livello delle emissioni inquinanti delle proprie autovetture (...) In presenza di tali messaggi la ragionevole decodifica operata dai consumatori è di trovarsi di fronte ad un produttore di autoveicoli che fa della tutela dell'ambiente uno dei suoi principali obiettivi, e verso la quale, nella consapevolezza di una particolare responsabilità sociale, è orientata la propria strategia produttiva"*.

Osserva il Collegio che i *green claims* propri della campagna di marketing pubblicitario di commercializzazione dei veicoli a marchio VW appaiono in contrapposizione con la condotta denunciata dalla associazione dei consumatori e consistita nella installazione del dispositivo EGR, in grado di ridurre in sede di test le emissioni inquinanti dei veicoli, e appaiono tali da indurre in errore il consumatore in ordine alle caratteristiche del veicolo stesso.

Sulla base delle medesime considerazioni l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento sopra citato ha ritenuto che VW abbia posto in essere una pratica commerciale scorretta e le ha conseguentemente irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria.

<sup>6</sup> si veda a pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta di VW AG;

<sup>7</sup> solo a titolo esemplificativo, nelle brochure pubblicitarie vengono riportati i seguenti slogan (cfr. doc. 16 di parte attrice) *"Con Golf BlueMotion coniugare il piacere di guida al rispetto per l'ambiente diventa un gioco da ragazzi. Il nuovo motore TDI da 77 kW a tecnologia Common-Rail si distingue in particolare per una caratteristica: riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 senza compromettere il piacere di guida. L'economicità e l'elevata motricità di questo innovativo motore consentono di affermarlo già oggi: nell'aria c'è solo il futuro... e niente più"*;

<sup>8</sup> doc. 9 di parti convenute;



Alla luce del quadro indiziario emerso dalla documentazione offerta da Associazione Altroconsumo e delle risultanze del provvedimento dell'AGCM la domanda svolta appare non manifestamente infondata.

6) Per le ragioni esposte deve essere dichiarata l'ammissibilità della domanda svolta da Altroconsumo quale rappresentante processuale di [REDACTED]

Ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe appare opportuno predisporre il testo dell'inserzione pubblicitaria da diffondere nel termine indicato in dispositivo (allegato A alla presente ordinanza).

Coloro che intendano aderire all'azione di classe dovranno depositare in cancelleria, anche a mezzo dell'associazione Altroconsumo, gli atti di adesione mediante utilizzo del modulo di adesione allegato alla presente ordinanza (allegato B).

Si considerano appartenenti alla classe coloro che nel periodo compreso tra il 15.8.2009 e il 26.9.2015 abbiano acquistato un veicolo a marchio Volkswagen, Audi, Seat e Skoda con motore EA189 Euro 5, in cui sia stato installato il dispositivo EGR e che sia stato, pertanto, oggetto di richiamo da parte del Gruppo Volkswagen.

Il termine per l'adesione viene fissato in dispositivo.

#### P.Q.M.

Visti gli artt. 140 bis D.lgs. 206/2005 e 183 c.p.c., il Tribunale così dispone:

- 1) dichiara l'ammissibilità della domanda;
- 2) fissa il termine fino al 30 giugno 2017 per la pubblicazione del testo della inserzione allegata sub A) alla presente ordinanza che dovrà avvenire, a cura e spese dell'attrice, sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Sole 24 Ore", il "Messaggero" e "Il Mattino di Napoli" nelle dimensioni di due moduli a caratteri doppi del normale, una volta in giorno feriale e una volta in giorno festivo, nonché sul sito internet dell'attrice e dei predetti quotidiani per sette giorni consecutivi;
- 3) oggetto del giudizio sono i diritti individuali dei consumatori che abbiano acquistato in Italia nel periodo compreso tra il 15.8.2009 e il 26.9.2015 un'autovettura di marca Volkswagen, Audi, Seat e Skoda con motore EA189 Euro 5, in cui sia stato installato il dispositivo EGR e che siano stati oggetto di richiamo da parte del Gruppo Volkswagen;
- 4) fissa il termine dall'1/07/2017 al 1/10/2017 per l'adesione che potrà avvenire, anche a mezzo dell'attrice (Altroconsumo – Associazione Indipendente di Consumatori, con sede in



Milano, via Valassina 22), presso la cancelleria del Tribunale di Venezia ovvero a mezzo fax 041/2402337 o all'indirizzo pec [classaction.tribunale.venezia@giustiziacert.it](mailto:classaction.tribunale.venezia@giustiziacert.it), mediante utilizzo del modulo allegato sub B);

5) assegna all'Associazione Altroconsumo termine fino al 2/11/2017 per il deposito delle adesioni trasmesse alla stessa e degli allegati, unitamente ad un file Excel riepilogativo di tutte le adesioni raccolte;

6) fissa per la prosecuzione l'udienza ex art. 183 cpc del 6/12/2017 ore 13 davanti al Collegio.

Si comunichi alle parti ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5.4.2017

Il Giudice Est.  
dott.ssa Maddalena Bassi

Il Presidente  
dott. Roberto Simone



Allegato A

Testo inserzione per l'esecuzione della pubblicità

TRIBUNALE DI VENEZIA  
AVVISO PER L'ADESIONE AD AZIONE DI CLASSE

Con riferimento all'azione di classe introdotta da Altroconsumo, in qualità di rappresentante processuale delle sig.re [REDACTED] e [REDACTED] dichiarata ammissibile con ordinanza emessa dal tribunale di Venezia in data 5/4/2017, a decorrere dall'1/7/2017 ed entro il 1/10/2017 tutti coloro che abbiano acquistato in Italia nel periodo compreso tra il 15.8.2009 e il 26.9.2015 un'autovettura di marca Volkswagen, Audi, Seat e Skoda con motore EA189 Euro 5, in cui sia stato installato il dispositivo EGR e che siano stati oggetto di richiamo da parte del Gruppo Volkswagen possono aderire alla suddetta azione di classe senza il ministero di difensore, mediante deposito di atto di adesione redatto secondo il modulo disponibile sul sito internet del Tribunale di Venezia ([www.tribunale.venezia.it](http://www.tribunale.venezia.it));

A tale modulo dovrà essere allegata copia del certificato di proprietà, della carta di circolazione con attestazione delle revisioni e della lettera di richiamo ricevuta da Volkswagen;

Nel periodo indicato la domanda di adesione e i documenti suddetti potranno essere trasmessi nei seguenti modi:

- consegna o trasmissione tramite posta certificata o via fax all'Associazione Altroconsumo che ne curerà il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia entro il 2/11/2017,
- deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o trasmesse via fax al n. 041/2402337 o inviate con posta certificata all'indirizzo e-mail [classaction.tribunale.venezia@giustiziacert.it](mailto:classaction.tribunale.venezia@giustiziacert.it).

N.B.: L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 140 bis Codice del Consumo”.



